



COMUNE DI LAVENONE

Provincia di Brescia

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 39 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI LAVENONE E CENSIMENTO ANNUALE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E DELL'ART. 17 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90. APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciannove, addì diciassette del mese di Dicembre alle ore 20:30, nella sala intitolata ai Fratelli Bontempelli Dal Calice a fianco della sede Municipale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1	DELFACCIO FRANCO	X	7	BRUNORI ROBERTO	X
2	BACCHETTI SILVIA	X	8	SCAVONI DIEGO	X
3	BOSSINI ROSSELLA	X	9	BERTASI MATTEO	X
4	BRUNORI FABIO	X	10	ONDINI DAVID	X
5	BRUNORI GIULIANO	X	11	BERTOLI SOFIA	X
6	ZORZI ILARIO	X			

PRESENTI: 10

ASSENTI: 1

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **dott. Cacioppo Andrea** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Franco Delfaccio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al n. 4 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI LAVENONE E CENSIMENTO ANNUALE IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175 E DELL'ART. 17 DEL D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 90. APPROVAZIONE.

UDITO l'intervento del Sindaco che illustra brevemente la proposta di deliberazione;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Richiamato il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

Considerato che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del citato D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo agli Enti Locali, con l'art. 24 del T.U.S.P., di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del T.U.S.P., con cadenza periodica annuale;

Visto il suddetto art. 20 del T.U.S.P. il quale prescrive l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare *"annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante cessione"* entro il 31 dicembre di ciascun anno;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 48 in data 26 settembre 2017, avente ad oggetto "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 – ricognizione partecipazioni possedute";

Dato atto che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 del T.U.S.P., in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".*

Atteso che il Comune, conseguentemente, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo, per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in

- materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1 del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c.2 del T.U.S.P.;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c.7 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Lavenone dando atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società è avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, c.1 sempre del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Dato atto che l'ente alla data del 31/12/20187, così come meglio specificato nelle tabelle allegate, detiene le seguenti partecipazioni dirette:

Partecipata	Codice fiscale	Quota partecipazione	Esito rilevazione	Note
Secoval srl	02443420985	0,29%	mantenimento	
SAE Valle Sabbia srl	03597190986	0,04%	mantenimento	

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, in conformità ai sopra indicati criteri e prescrizioni con il seguente risultato:

COMUNE DI LAVENONE

0,29 SECOVAL srl

0,04 SAE VALLE SABBIA srl

Richiamato ulteriormente il disposto di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.175/2016 in merito agli obblighi di razionalizzazione che incombono sugli enti che detengono partecipazioni pubbliche;

Ritenuto che tutti gli elementi sopra richiamati impongano di dare attuazione al Piano di Revisione Ordinaria delle Società partecipate, tramite un piano di dismissione delle quote di partecipazione detenute dall'ente;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 in data 20 novembre 2018, con la quale venne approvata la messa in liquidazione della suddetta Società GAL GARDAVALSABBIA, già partecipata da questo Comune;

Visti i favorevoli pareri circa la regolarità tecnica e la regolarità contabile, resi dai competenti Responsabili di servizio, ai sensi dell'art. 49, comma I, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2001, n. 267;

*Con voti favorevoli **unanimi** contrari **nessuno** astenuti **nessuno** espressi in forma palese per alzata di mano,*

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune di Lavenone alla data del 31 dicembre 2018, come risultanti dalle schede allegate alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che, per le ragioni espresse nelle premesse della presente deliberazione, sono due le società direttamente partecipate dall'Ente, che resteranno nel portafoglio finanziario del Comune:
Secoval srl, c.f. 02443420985, con sede in Vestone (BS), via Reverberi 2, che si occupa di servizi amministrativi informatici e gestionali per enti locali - quota di partecipazione 0,29%;
SAE Vallesabbia srl c.f. 03597190986, con sede in Vestone (BS), via Reverberi 2, che si occupa della gestione dei servizi di interesse generale, come definiti all'art. 2, co. 1, lett. h) D.Lgs. 175/2016, affidati direttamente dagli enti locali soci – quota di partecipazione 0,04%;
4. di dare atto che è già stata deliberata – con atto di questo Consiglio n. 28 in data 20 novembre 2018, la messa in liquidazione della seguente società partecipata:
GAL GARDAVALSABBIA società consortile a responsabilità limitata c.f. 02356600987, con sede in Salò, Via Mulino Vecchio, 4, la quale si occupa della valorizzazione del territorio del Garda Occidentale e della Valle Sabbia - quota di partecipazione 0,60%;
5. di dare mandato all'ufficio preposto di inviare copia del presente provvedimento alla competente Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, alla struttura individuata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. n.175 del 2016, nonché a tutte le società partecipate dal Comune.

DELIBERA

6. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Franco Delfaccio

Il Segretario Comunale
F.to dott. Cacioppo Andrea

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale,

attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 07.01.2020 ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.lavenone.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione.

Il Segretario Comunale
F.to dott. Cacioppo Andrea

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (art. 134 del TUEL).

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

07/01/2020

Il Segretario Comunale
dott. Cacioppo Andrea